

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI FIRENZE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Principi

Art. 1 Natura e sede

- 1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, di seguito denominata Camera di Commercio, istituita con Motuproprio del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana in data 1° febbraio 1770, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, che svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.
- 2. La Camera di Commercio di Firenze ha sede in Firenze, Piazza de' Giudici, 3 e può dotarsi di uffici distaccati.

Art. 2 Insegne

- 1. Il sigillo della Camera di Commercio è costituito dall'immagine di un agnello con l'aureola, rivolto verso un'asta a croce infissa nel suolo portante bandiera con croce rossa in campo bianco e con il giglio di Firenze sovrastante.
- 2. Il logo della Camera di Commercio è costituito dal sigillo posto a sinistra del marchio del sistema camerale, rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro. Sopra il segno distintivo è posizionato il logo-tipo riportante la dicitura "Camera di Commercio Firenze" in grigio.

Art. 3 Competenze

 La Camera di Commercio è ente di rappresentanza e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, ne cura gli interessi generali, ne promuove lo sviluppo valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

- 2. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
- 3. La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.
- 4. La Camera di Commercio esercita compiti e funzioni proprie attribuite dalla legge; svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni, nonché quelle derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.

Art. 4 Compiti e funzioni

- 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Camera di Commercio:
- promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati a organismi, anche associativi, a enti, consorzi, società, purché strettamente necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- può costituire aziende speciali, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia;
- può partecipare, anche in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione italiana delle Camere di Commercio, agli accordi di programma e alle altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata;
- collabora, sotto ogni altra forma prevista o comunque consentita dalla legge, con le istituzioni e gli enti locali per la tutela e lo sviluppo dell'economia locale.
- 2. La Camera di Commercio può altresì:
- costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
- formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali su questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.

Art. 5 Principi ispiratori dell'attività

- 1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità.
- 2. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

3. La Camera di Commercio persegue il miglioramento dei propri servizi, adottando gli strumenti di valutazione della performance previsti dalla legge.

Art. 6 Autonomia statutaria e regolamentare

- 1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 2. Lo Statuto camerale stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, le norme fondamentali sull'organizzazione della Camera di Commercio e sull'esercizio delle funzioni camerali.
- 3. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni e nei casi previsti dallo Statuto.
- 4. I regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto, su proposta della Giunta camerale.

Art. 7 Relazioni con il sistema camerale

- 1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
- 2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero dalle altre funzioni previste dall'ordinamento per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

TITOLO II - ORGANI

Capo I Gli Organi

Art. 8 Gli Organi camerali

- 1. Sono Organi della Camera di Commercio:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;

- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Capo II Il Consiglio

Art. 9 Composizione e durata

- 1. I consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 2. Il Consiglio è composto da 33 membri ripartiti in considerazione delle caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza, secondo quanto risulta dall'allegato "A" allo Statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sarà aggiornato a seguito dell'applicazione della normativa vigente in occasione del primo rinnovo utile.
- 3. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
- 4. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.
- 5. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.
- 6. Lo scioglimento del Consiglio si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 10 Funzioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
- 2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e approva lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
 - c) elegge, tra i suoi componenti, la Giunta;
 - d) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;

- f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
- g) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio e delle aziende speciali secondo le disposizioni di legge;
- h) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
- i) può istituire gruppi di lavoro temporanei su specifici argomenti;
- j) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
- k) adempie ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 11 Diritti e doveri dei consiglieri

- 1. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica provinciale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
- 2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e delle aziende speciali e formulare eventuali proposte; in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell'ambito dell'attività del Consiglio;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul funzionamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.
- 3. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità e imparzialità.

Art. 12 Cessazione dalla carica di consigliere

- 1. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o morte.
- 2. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
- 3. I consiglieri decadono dalla carica:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge.

- 4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di morte o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
- 5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

Art. 13 Funzionamento del Consiglio

- 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge, rispettivamente, per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.
- 2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei consiglieri, con l'indicazione in tal caso degli argomenti che si intendono trattare.
- 3. Il Consiglio è organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.
- 4. Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato mediante telegramma, fax, posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Per ragioni di urgenza il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno due giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
- 6. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.
- 7. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
- 8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
- 9. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.

- 10. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimità; l'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. La nomina dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti avviene a scrutinio palese.
- 11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento di funzionamento, le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Può partecipare, in ragione del suo ufficio, il Collegio dei revisori dei conti.
- 12. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario della Giunta e può essere sostituito dal Dirigente Vicario in caso di sua assenza o impedimento.
- 13. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, dirigenti o funzionari della Camera di Commercio o delle aziende speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

Art. 14 Commissione consiliare di monitoraggio dell'attività promozionale

- 1. È costituita una Commissione per il monitoraggio e la verifica dell'efficacia delle iniziative e dell'attività promozionale.
- 2. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri del Consiglio e da un massimo di sette, conformemente al regolamento da adottare ai sensi dell'art. 10 comma 2, lett. a) del presente Statuto.
- 3. La Commissione ha funzioni consultive ed i pareri resi non hanno valore vincolante.
- 4. Un dirigente o il Segretario Generale della Camera di Commercio funge da segretario della Commissione.

Capo III La Giunta

Art. 15 Natura, composizione e durata

- 1. La Giunta è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.
- 2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri variabile, in rapporto al numero dei consiglieri, fino a un massimo di 10; il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta, con la maggioranza prevista dall'art. 13 comma 6.
- 3. È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

- 4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo quanto previsto dalla legge.
- 5. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi e, ove possibile, essere rispettata la quota di almeno un terzo di genere diverso.

Art. 16 Funzioni della Giunta

1. La Giunta:

- a) elegge nel proprio seno il Vice Presidente;
- b) adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
- c) attua gli indirizzi generali determinati dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
- d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, nonché i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale;
- e) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- f) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
- g) delibera l'eventuale istituzione di uffici distaccati nei Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- h) delibera la partecipazione ad accordi di programma;
- i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- j) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione, nonché sulla predisposizione dei contratti-tipo e il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, in base ai regolamenti adottati dal Consiglio;
- k) delibera sulla costituzione in giudizio nelle cause di cui la Camera di Commercio è parte, compresa la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- l) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede:
- m) definisce gli obiettivi e i programmi da attuare nella gestione amministrativa;

- n) svolge, avvalendosi dell'organo di valutazione strategica, l'attività di valutazione e controllo strategico delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e agli obiettivi individuati, anche con riferimento agli obiettivi assegnati al Segretario Generale e alle aziende speciali;
- o) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Dirigente Vicario.
- 2. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
- 3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 17 Modalità di elezione della Giunta

- 1. Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.
- 2. L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
- 3. Ove non risulti rispettata la previsione di cui all'art. 15 comma 5, il Presidente, al fine di garantire l'osservanza della norma, procede a una nuova votazione.
- 4. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
- 5. Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o, in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 4.
- 6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

Art. 18 Funzionamento della Giunta

1. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.

- 2. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 3. La Giunta è convocata dal Presidente della Camera di Commercio. Le convocazioni avvengono mediante avviso inoltrato per posta, telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta; per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 4. La Giunta può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso inviato almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i componenti presenti a esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
- 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Può partecipare, in ragione del suo ufficio, il Collegio dei revisori dei conti. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
- 7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
- 8. Il Segretario Generale della Camera di Commercio svolge le funzioni di segretario della Giunta e può essere sostituito dal Dirigente Vicario in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 19 Componenti della Giunta

- 1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio.
- 2. I componenti della Giunta rappresentano e perseguono gli interessi dell'economia provinciale senza vincolo di mandato; essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

Art. 20 Cessazione dalla carica di membro della Giunta

- 1. I membri della Giunta cessano per dimissioni, decadenza o morte.
- 2. Le dimissioni dei membri della Giunta devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; sono irrevocabili, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

- 3. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione, che deve avvenire alla prima riunione utile del Consiglio.
- 4. La cessazione dalla carica di consigliere comporta l'automatica cessazione di quella di membro di Giunta.

Capo IV Il Presidente

Art. 21 Il Presidente della Camera di Commercio

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di Commercio, ne assicura l'unitarietà di indirizzo politico e amministrativo ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
- 3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Art. 22 Cessazione dalla carica di Presidente

- 1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o morte.
- 2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio, che provvederà nella prima seduta utile alla nomina del sostituto. Le dimissioni non necessitano di accettazione e hanno effetto dalla data di presentazione.
- 3. Il Presidente decade:
 - a. in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b. per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio;
 - c. per il verificarsi di una causa di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di consigliere accertata da parte del Presidente della Giunta Regionale.
- 4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere presentata solo per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio e della Giunta.
- 5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti su proposta di almeno la metà dei consiglieri.

6. La cessazione dalla carica di Presidente è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 23 Il Vice Presidente della Camera di Commercio

- 1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta, a maggioranza assoluta dei componenti presenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
- 2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.
- 3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato non oltre sessanta giorni dalla data di inizio della vacanza.

Capo V Continuità amministrativa

Art. 24 Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

- 1. La Giunta decade:
 - a. in seguito allo scioglimento del Consiglio;
 - b. per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 2. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti la mozione di sfiducia nei confronti della Giunta su proposta di almeno la metà dei consiglieri nei seguenti casi:
 - a. qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto.
- 3. Nel caso di decadenza della Giunta per approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente provvede a convocare il Consiglio per l'elezione della nuova Giunta in un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni.

Art. 25 Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali

- anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
- 2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Dirigente Vicario o da un componente dell'organo collegiale scelto dal Presidente.

Capo VI Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 26 Il Collegio dei revisori dei conti. Nomina e composizione

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
- 2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
- 3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio, quest'ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato, lo sostituisca, con le modalità di legge e di Statuto.
- 4. Il Consiglio attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
- 5. Nella composizione del Collegio, si deve rispettare il principio della pari opportunità, tanto per i membri effettivi, quanto per i supplenti.

Art. 27 Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio è convocato dal suo presidente, per sua iniziativa, o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.

Art. 28 Competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Riferisce al Presidente - che ne informa immediatamente la Giunta e il Consiglio - sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

- 2. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, a ispezioni e controlli e hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, con il vincolo della riservatezza. Qualora essi procedano individualmente, gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei revisori dei conti.
- 3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
- 4. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Capo I Ordinamento

Art. 29 Ordinamento della Camera di Commercio

- 1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale e ai Dirigenti.
- 2. La Camera di Commercio disciplina, con appositi provvedimenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 30 Il Segretario Generale

- 1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l'attività. In particolare:
 - a. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - b. nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie:
 - c. coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
 - d. ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta, svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, eventualmente coadiuvato da un funzionario camerale, dallo stesso appositamente incaricato, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - e. adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera di Commercio;
 - f. adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - g. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie, a seguito di eventuali accertamenti negativi;
 - h. previa autorizzazione della Giunta, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;

- i. richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- j. j) svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- k. k) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- 1. 1) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerali.
- 2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge.
- 3. La Giunta nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Dirigente Vicario, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

Art. 31 La Dirigenza

- 1. Ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a. curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - b. nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
 - c. dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono;
 - d. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - e. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio settore/area;
 - f. svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale.

Capo II Organizzazione

Art. 32 Forme di valutazione 1. La Camera di Commercio assicura, attraverso idonei strumenti, il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, e il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

Art. 33 Il personale

- 1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
- 2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta con cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
- 3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

TITOLO IV PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI

Capo I Strumenti di partecipazione

Art. 34 Partecipazioni

- 1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.
- 2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative, che abbiano per oggetto obiettivi e iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. Ai fini della partecipazione, la Camera di Commercio deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.
- 3. Non possono essere concessi contributi a società partecipate, a eccezione di quelli derivanti dalla partecipazione a società consortili di sistema.
- 4. La partecipazione a enti che prevedano il pagamento di contributi annuali o straordinari di gestione, deliberati dai propri organi, non è consentita, se non quando sia espressamente previsto che l'obbligo di pagamento del contributo sia vincolante per la Camera di Commercio soltanto dopo l'approvazione della Giunta, ovvero quando sia possibile esercitare immediatamente incondizionato diritto di recesso dell'Ente.

Art. 35

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni

- 1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi e associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati, nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.
- 2. I medesimi rappresentanti informano gli Organi della Camera di Commercio sulla gestione dell'ente al quale sono preposti. Qualora richiesto, redigono e presentano relazioni dettagliate sull'attività dell'ente e sui progetti di sviluppo.

Capo II Le Aziende Speciali

Art. 36 Aziende Speciali

- 1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le disposizioni del codice civile, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio.
- 2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio, comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta. La Camera di Commercio può attribuire alle Aziende Speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
- 3. Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.
- 4. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione di Giunta.
- 5. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera di Commercio, per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 6. Gli amministratori e i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 37 Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta.

Art. 38 Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio favorisce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori, secondo le previsioni di cui al regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso. La Camera di Commercio promuove, altresì, la conoscenza della propria attività, attraverso adeguati strumenti di informazione, anche telematici.

Art. 39 Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono proporre agli Organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'Ente camerale.

Art. 40 Consulta dei liberi professionisti o delle libere professioni

- 1. È istituita la Consulta provinciale dei presidenti *pro tempore* degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio.
- 2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti dei Collegi professionali e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse a farne parte.
- 3. La Consulta è nominata dalla Giunta ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.
- 4. La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
- 5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
- 6. Le modalità di funzionamento ed organizzazione sono definiti con regolamento.

Art. 41 Consulta delle Associazioni

- 1. Al fine di favorire il dibattito sulla competitività del territorio, potenziando il raccordo con le componenti del sistema di rappresentanza delle imprese, il Presidente convoca, almeno due volte l'anno, la Consulta delle Associazioni.
- 2. La Consulta è presidente della Camera di Commercio ed è costituita dai Presidenti delle Associazioni di categoria provinciali rappresentate in Consiglio.
- 3. I componenti della Consulta possono farsi sostituire, nelle singole riunioni, da persona a ciò espressamente delegata.
- 4. La Consulta fornisce pareri e proposte su tutte le materie di preminente interesse per le imprese.

Art. 42 Consulta dei Giovani Imprenditori delle Associazioni

- 1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei giovani imprenditori, il Presidente convoca, almeno due volte l'anno, la Consulta dei Giovani Imprenditori delle Associazioni.
- 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio ed è costituita dai Presidenti dei Giovani Imprenditori delle Associazioni di categoria provinciali, rappresentate in Consiglio.
- 3. La Consulta fornisce pareri e proposte su tutte le materie di preminente interesse per le imprese.

Art. 43 Consulte provinciali

- 1. La Camera di Commercio può istituire, secondo opportunità, consulte su particolari problematiche di interesse delle imprese.
- 2. Le Consulte sono presiedute da un componente del Consiglio camerale e costituite da un massimo di altri otto membri; le regole di funzionamento verranno stabilite all'atto dell'istituzione.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 44 Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata da apposito regolamento secondo le norme vigenti ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 Pubblicità ed entrata in vigore

- 1. Lo Statuto e i regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito web della Camera di Commercio.
- 2. Copia dello Statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.
- 3. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on line.


Art. 46 Revisione dello Statuto

- 1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
- 2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta o da almeno la metà dei consiglieri.

Art. 47 Norma transitoria

 Le disposizioni relative alla composizione del Consiglio, della Giunta e del Collegio dei revisori dei conti e alle loro modalità di costituzione, nonché quelle relative al funzionamento della Giunta, troveranno prima applicazione in occasione del rinnovo degli Organi, successivo all'approvazione del presente Statuto. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 48 Norma di rinvio



ALLEGATI

Allegato A

Settori attività economiche	Seggi	
Agricoltura	2	
Artigianato	5	
Industria	5	
Commercio	6	
Cooperazione	1	
Turismo	2	
Trasporti e spedizioni	2	
Credito e assicurazioni	1	
Servizi alle imprese	5	
Settore vitivinicolo	1	
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1	
Associazioni di tutela consumatori e utenti	1	
Ordini professionali	1	
Totale componenti il Consiglio camerale	33	